

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMMISSIONE PROCURATORI SPORTIVI

COMUNICATO UFFICIALE N. 003/PS (2018/2019)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N.015/PS – RIUNIONE DEL 18 GIUGNO 2018:

COLLEGIO

Avv. Ottorino GIUGNI – Presidente; Avv. Gianluca D'ALOJA – Vice Presidente; Avv. Filippo BUCALO (relatore/estensore), Avv. Fabio CAZZOLA, Dott. Antonio DEL GRECO, Avv. Luigi GIULIANO, Avv. Alfredo VITALE – Componenti; Avv. Fabio Pesce – Segretario.

1) PROCEDIMENTO N. 6/PS STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 A CARICO DI GIANFRANCO CICCETTI, FLAVIO COLADARCI, GAETANO FEDELE, MICHELANGELO MINIERI, VINCENZO PISACANE.

Nel procedimento disciplinare numero 6/PS, stagione sportiva 2017/2018 a carico di Gianfranco Cicchetti, Flavio Coladarci, Gaetano Fedele, Michelangelo Minieri, Vincenzo Pisacane.

Premesso in fatto

Con relazione in data 28.11.2017 il collaboratore della Procura Federale dott. Antonio Aloia, nell'ambito di un'indagine originata da un rilevato flusso anomalo di scommesse con riferimento alla gara (del giorno 11.3.2017) tra le società Carrarese Calcio e Racing Club Roma (Lega Pro, girone A) ha rappresentato, tra l'altro, ipotesi di violazioni disciplinari commesse dai procuratori sportivi incolpati nel presente procedimento.

Alla relazione faceva seguito il deferimento della Procura Federale al Tribunale Federale Nazionale del 28.2.2018 dei soggetti coinvolti.

La relazione, nonché tutti gli atti ad essi allegati e, da ultimo, l'avviso di conclusione indagini, sono stati trasmessi a questa Commissione per le valutazioni di competenza in relazione alle posizioni dei procuratori sportivi implicati.

Dall'esame complessivo degli atti, sono emerse possibili condotte violative così di seguito riassunte:

- MICHELANGELO MINIERI, per avere prestato la propria assistenza quale procuratore sportivo in favore del calciatore Cristiano Dovidio in occasione del contratto del 19.8.2015 tra detto tesserato e la società SS Lazio S.p.A., senza che fosse stato preliminarmente stipulato (e regolarmente depositato presso la Commissione Procuratori Sportivi della FIGC) contratto di rappresentanza; nonché in favore del calciatore Aimone Calì nei contratti del 19.8.15 con la società SS Lazio S.p.A., del 28.7.16 con la società Carrarese Calcio e del 26.2.17 con la società Racing Roma;
- FLAVIO COLADARCI, per avere prestato dall'aprile 2017 la propria assistenza quale procuratore sportivo in favore del calciatore Cristiano Dovidio senza avere stipulato con il medesimo un contratto di rappresentanza depositato presso la Commissione Procuratori Sportivi della FIGC;
- GAETANO FEDELE per non essersi assicurato che il proprio nominativo fosse indicato nei contratti stipulati il 22.7.2014 e il 13.7.2015 dal calciatore Gennaro Tutino (di cui era procuratore sportivo in virtù di contratto regolarmente depositato) con la società Napoli; con la società Avellino 1912 il 15.9.2015 e con la società Carrarese Calcio 1908 il 29.7.2016;
- VINCENZO PISACANE, per avere fornito le proprie prestazioni di procuratore sportivo al calciatore Gennaro Tutino in occasione della stipula del rinnovo di contratto con la società Napoli del 18.7.2017 e del successivo "prestito" al Cosenza Calcio senza previamente stipulare con lo stesso tesserato (e regolarmente depositare), contratto di rappresentanza;
- GIANFRANCO CICCHETTI per avere fornito le proprie prestazioni di procuratore sportivo al calciatore Nicolò Corticchia in occasione della stipula del contratto con la società Unicusano Fondi calcio S.r.l. del 20.7.2017 senza previamente stipulare con lo stesso, e successivamente depositare, contratto di rappresentanza; nonché per avere fornito le proprie prestazioni di procuratore sportivo al calciatore Daniele Paparusso in occasione della stipula del contratto di prestazione sportiva con la società Racing Club Roma del 26.1.2017 senza previamente stipulare con lo stesso, e successivamente depositare, contratto di rappresentanza; nonché, infine, di avere inviato ai due calciatori, Corticchia e Paparusso, "procure in bianco" (cioè prive delle clausole contrattuali che egli avrebbe successivamente inserito), richiedendone tuttavia la sottoscrizione.

Nel corso del procedimento sono stati auditi direttamente e/o tramite i propri designati rappresentanti tutti gli incolpati.

Sono state depositate anche memorie difensive.

E' stata, altresì acquisita, la decisione (n.172) resa dal Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare – a seguito di deferimento del Procuratore Federale a carico di Dovidio Cristiano + altri, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 63/TFN – Sezione Disciplinare (2017/2018) del 26.4.2018.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si osserva quanto appreso in relazione alle posizioni dei Procuratori Sportivi:

1. MICHELANGELO MINIERI

La violazione (prestazione di opera professionale quale procuratore sportivo in favore dei calciatori Cristiano Dovidio e Aimone Calì, senza la previa stipula e il prescritto deposito presso la Commissione dei Procuratori Sportivi della FIGC dei relativi contratti di rappresentanza), risulta provata

dalle dichiarazioni (acquisite agli atti) dei calciatori Davidio e Calì, nonché del D.S. della Carrarese (all'epoca dei fatti) sig. Fabrizio Anzalone.

Lo stesso Minieri, peraltro, ha ammesso i fatti, pur adducendo a giustificazione l'assoluta gratuità delle prestazioni, espressione del suo intento di volere aiutare giovani calciatori all'inizio della carriera.

Siffatte giustificazioni, come è evidente, non alterano la sostanziale illiceità sportiva del comportamento, atteso che il fine, certamente lodevole, indicato (volontà di aiutare giovani calciatori) non supera la consistenza giuridica della motivi soggettivi del contratto, come tale assolutamente ininfluenti sulla causa dello stesso; mentre il pagamento del compenso è, semmai, l'obbligazione a carico del rappresentato (la controprestazione) cui il procuratore, ove lo ritenga, può ben rinunciare.

La commissione del fatto disciplinarmente illecito risulta, dunque, assolutamente provata, e va sanzionata nei termini di cui al dispositivo.

In relazione al contratto di prestazione sportiva del 19.8.15 sottoscritto dal calciatore Aimone Calì e la società S.S. Lazio S.p.A., questa Commissione, a seguito della testimonianza resa dal Segretario generale del club laziale, Armando Calveri, su richiesta della difesa del Minieri, ha preso atto della circostanza per cui l'indicazione del nominativo del procuratore Michelangelo Minieri apposta sulla modulistica all'epoca depositata presso la Lega di competenza, sia stato frutto di errore materiale da questi commesso. Il Calveri ha, infatti, riferito che nessun incarico da parte del club è mai stato conferito al Minieri in relazione alla stipula del contratto in argomento.

Con riferimento all'inculpazione relativa alla presunta assistenza di fatto prestata in favore del calciatore Calì per la stipula del contratto di prestazione sportiva del 26.2.17, l'unico indizio presente in atti è costituito dalla dichiarazione offerta dallo stesso calciatore il quale ha sostenuto nell'interrogatorio reso alla Procura federale in data 18.7.17, "di essersi tesserato con la Racing grazie al procuratore Michelangelo Minieri, pur non avendogli mai conferito mandato scritto". Tale asserzione non è stata ulteriormente connotata né vi sono in atti ulteriori indizi utili alla ricostruzione chiara dello svolgimento dei fatti. La difesa del Minieri, sul punto, ha negato ogni coinvolgimento diretto nella trattativa che sarebbe stata gestita dal padre del calciatore, e di conoscere o aver intrattenuto rapporti di alcun genere con Presidente o dirigenti della società Racing Roma.

La Commissione, non ritenendo provata quest'ultima condotta sottoposta al sua attenzione, proscioglie il Minieri dall'inculpazione e nel commisurare la pena nel suo insieme ritiene di dovere tenere in conto anche dell'atteggiamento di sostanziale collaborazione dello stesso.

Conseguentemente irroga al Minieri per le condotte esaminate la sanzione della sospensione dal Registro di trenta (30) giorni .

2. FLAVIO COLADARCI

Appaiono non contraddette dalle acquisizioni documentali le sue deduzioni difensive, tutte incentrate sull'esistenza di un risalente rapporto semplicemente amicale, con il calciatore Davidio, al quale egli si sarebbe limitato a fornire consigli, finalizzati al migliore sviluppo della di lui carriera sportiva.

Di quanto sopra è conferma la circostanza che nel periodo qui di interesse (l'anno 2015) il calciatore Dovidio Cristiano ha stipulato un contratto di prestazioni sportive con la società Lazio, ma non risulta che il Coladarci abbia in alcun modo partecipato alle relative fasi di negoziazione, e di conclusione, o, eventualmente, alla sua risoluzione.

Non ritenendo integrata alcuna violazione disciplinare, il Coladarci deve, dunque, essere prosciolto.

3. FEDELE GAETANO

La difesa del Procuratore sportivo nella riunione del 9.5.2018, rilevato che per la medesima violazione il Tribunale Federale Nazionale aveva inflitto al Fedele la sanzione sportiva della inibizione per giorni venti (20), tra le altre difese, ha formulato, con riferimento al presente procedimento, l'eccezione del divieto del ne bis in idem.

L'eccezione è fondata, ed invero il T.F.N. con la decisione (n. 172) di cui al Comunicato ufficiale n. 63/TFN del 26.4.2018 per condotte assimilabili a quelle di cui all'attuale procedimento, ha applicato al Fedele la sanzione sportiva sopra riportata. Tali condotte sono però collegate per continuazione con quelle già sottoposte al giudizio del Tribunale Federale Nazionale.

Ne segue che la riferita eccezione appare fondata e può essere accolta, con dichiarazione di non luogo a procedere per il fatto addebitato al procuratore Fedele Gaetano.

Nel superiore accoglimento resta assorbito quant'altro.

4. VINCENZO PISACANE

Il Pisacane ha sempre negato, anche davanti a questa Commissione, di avere prestato opera di Procuratore sportivo in favore del calciatore Gennaro Tutino, suo parente acquisito in quanto cugino della moglie, affermando, in relazione all'addebito, di averne semplicemente suggerito il nome e il numero di cellulare all'allora allenatore del Cosenza, sig. Gaetano Fontana, che gli aveva richiesto la segnalazione di un calciatore da eventualmente tesserare.

L'asserita natura esclusivamente amicale, in cui difetterebbero gli estremi del rapporto contrattuale di procura tra il Pisacane e il Tutino, è, però, contraddetta sia dall'incarico, conferito dal Pisacane addirittura al suo legale, Avv. Giuseppe Bova, di accompagnare in macchina il calciatore alle non certo vicine sedi delle società interessate (Napoli e Cosenza), che con ogni evidenza mal si concilia con rapporti semplicemente amicali (peraltro non correnti tra il Tutino e l'Avv. Bova), e, sia soprattutto dall'incarico sostanziale di "verificare la correttezza dei contratti" (si vedano le dichiarazioni rese dal Bova), sia, ancora, da quanto è stato accertato nel procedimento a carico del medesimo Tutino, conclusosi con la decisione del T.F.N. (n. 172) di cui al Comunicato Ufficiale n. 63 T.F.N. del 26.4.2018 (si veda pag. 8), che ha inflitto al Tutino la sanzione dell'ammenda di Euro seimila (€ 6.000,00).

Accertata la commissione delle violazioni disciplinari, al Pisacane deve essere inflitta la sanzione sportiva della sospensione dal registro per giorni sessanta (60).

5. GIANFRANCO CICHETTI

L'addebito relativo alla mancata stipula (e al mancato deposito) del contratto di rappresentanza prima di avere fornito le proprie prestazioni di procuratore sportivo al calciatore Nicolò Corticchia è infondato.

Invero il contratto tra il Cicchetti e il Corticchia è stato stipulato in data 22.2.2017 e regolarmente depositato prima della stipula del contratto con la società Unicusano Fondi calcio S.r.l., che è del 20.7.2017.

Per ciò che riguarda, invece, il rapporto con il calciatore Daniele Papparuso, in favore del quale il Cicchetti ha prestato la propria opera professionale in occasione della stipula (avvenuta il 26.1.2017) del contratto di prestazioni sportive tra il calciatore e la società Racing Club Roma, va rilevato che tale contratto, seppure stipulato nel dicembre 2016 (come afferma il calciatore), tuttavia, in violazione delle disposizioni regolamentari vigenti, è stato depositato solo dopo ben trentadue (32) giorni dalla stipula del contratto tra il calciatore Papparuso e la società Racing Club Roma il 27.2.2017.

Per tale, non lieve, violazione la Commissione ritiene congrua l'applicazione della sanzione della sospensione dal Registro per giorni venti (20).

E', altresì, fondato l'addebito al Procuratore di avere trasmesso ai suoi assistiti Corticchia e Papparuso contratti privi di clausole ("in bianco"), richiedendone la sottoscrizione, con la specificazione che "successivamente" sarebbe stato lui stesso a completare i contratti, inserendo in essi le relative pattuizioni.

Le circostanze sono riferite da entrambi i calciatori e sono ammesse dal Procuratore, per cui non vi può essere dubbio che il richiedere il rilascio di procure "in bianco" fosse un non certo apprezzabile sistema di lavoro del procuratore Cicchetti, che certamente viola i canoni della correttezza e della lealtà.

Per tali violazioni la Commissione reputa conforme a giustizia applicare la sanzione disciplinare della sospensione dal Registro per giorni sessanta (60).

PQM

La Commissione Procuratori Sportivi, la Commissione Procuratori Sportivi nel procedimento n. 6/PS Stagione Sportiva 2017/2018 così provvede:

1. MINIERI MICHELANGELO, infligge la sanzione della sospensione dal Registro per giorni trenta (30);
2. COLADARCI FLAVIO, proscioglie in quanto il fatto non costituisce illecito disciplinare;

3. FEDELE GAETANO, in accoglimento della eccezione formulata dalla difesa, dichiara non doversi procedere essendo l'azione disciplinare già stata esercitata in altro procedimento;

4. PISACANE VINCENZO, infligge la sanzione della sospensione dal Registro per giorni sessanta (60);

5. CICCHETTI GIANFRANCO, infligge la sanzione della sospensione dal Registro per complessivi giorni ottanta (80).

Il Segretario
Fabio Pesce

IL PRESIDENTE
Ottorino Giugni

Publicato in Roma il 1 ottobre 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini